

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it
tribunalefederalesicilia@lnd.it
pec: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 222 TFT 22

DEL 26 GENNAIO 2016

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Felice Blando e Giovanni Bertuglia, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 26 gennaio 2016 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 51/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. PUGLISI GIOVANNI (Presidente dell'A.S.D. Club Inter G.E.);
A.S.D. CLUB INTER G.E.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 5887/11 pf15-16/AV/mf del 14 dicembre 2015, il sig. Giovanni Puglisi, quale Presidente della A.S.D. Club Inter G.E., per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., con riferimento all'art. 44 comma 1 del regolamento L.N.D., per avere disatteso l'obbligo per le società che partecipano al campionato juniores nazionale o regionale (*n.d.r. recte 2^ categoria*) di tesserare e affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la A.S.D. Club Inter G.E. per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio Presidente.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante

della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Giovanni Puglisi;

Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Club Inter G.E.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione dell'iscrizione al campionato regionale di 2^a categoria, stagione sportiva 2014 / 2015, la A.S.D. Club Inter G.E. non ha indicato alcun tecnico abilitato ed ancora che nelle n° 3 gare del Campionato regionale di 2^a categoria disputate dalla A.S.D. Club Inter G.E. nelle date del 08/03/2015, 22/03/2015 e 29/03/2015, rispettivamente contro Savoca, Ghibellina e Letojanni, nelle distinte di gara non è stato indicato e quindi presente alcun allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Giovanni Puglisi omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell'immedesimazione organica, la responsabilità della Società A.S.D. Club Inter G.E., nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Giovanni Puglisi;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Club Inter G.E.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 52/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. NOTARO MARCO (Presidente dell'A.S.D. Aluntina);

A.S.D. ALUNTINA.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 5894/12 pf15-16/AV/mf del 14 dicembre 2015, il sig. Marco Notaro, quale Presidente della A.S.D. Aluntina, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., con riferimento all'art. 44 comma 1 del regolamento L.N.D., per avere disatteso l'obbligo per le società che partecipano al campionato juniores nazionale o regionale (*n.d.r. recte 2^a categoria*) di tesserare e affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la A.S.D. Aluntina per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio Presidente.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Marco Notaro;

Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Aluntina.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione dell'iscrizione al campionato regionale di 2^a categoria, stagione sportiva 2014 / 2015, la

A.S.D. Aluntina non ha indicato alcun tecnico abilitato ed ancora che nelle n° 3 gare del Campionato regionale di 2^a categoria disputate dalla A.S.D. Aluntina nelle date del 16/03/2015, 22/03/2015 e 28/03/2015, rispettivamente contro Umbertina, Fondachelli e Rinascita, nelle distinte di gara non è stato indicato e quindi presente alcun allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Marco Notaro omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell'immedesimazione organica, la responsabilità della Società A.S.D. Aluntina, nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Marco Notaro;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Aluntina.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 55/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. SPANO NICOLA (Presidente della A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA);

Sig. SAPOROSO GIUSEPPE (dirigente accompagnatore ufficiale);

A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 5987/133 pf15-16/AA/mg del 15 dicembre 2015, il sig. Nicola Spano quale Presidente della A.S.D. Sporting Club Messina, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione sia all'art. 2 lett. B) punto b7) del C.U. n° 1 del Settore Giovanile Scolastico, stagione sportiva 2014 / 2015, sia all'art. 37 delle N.O.I.F., per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre e di tesseramento. Ciò per non avere utilizzato, in occasione delle gare di Campionato regionale allievi del 22/02, 28/02 e 15/03/2015, rispettivamente contro le società Messina Sud, Città di Messina e Camaro, un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale: il sig. Vincenzo Saporoso, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione sia all'art. 2 lett. B) punto b7) del C.U. n° 1 del Settore Giovanile Scolastico, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per avere sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale le distinte delle gare suindicate del 22/02, 28/02 e 15/03/2015, nelle quali non risulta indicato un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato; la A.S.D. Sporting Club Messina per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata agli altri soggetti deferiti.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Nicola Spano;
Giorni quarantacinque di inibizione a carico del sig. Vincenzo Saporoso;
Ammenda di € 300,00 con diffida a carico della A.S.D. Sporting Club Messina.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare suindicate del Campionato regionale allievi, stagione sportiva 2014 / 2015, disputate dalla A.S.D. Sporting Club Messina, non è stato utilizzato un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, che avrebbe dovuto essere presente nelle suddette gare ufficiali.

E' altresì documentale che le distinte delle suindicate gare del 22/02, 28/02 e 15/03/2015, senza indicazione di un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, che avrebbe dovuto essere presente nelle suddette gare ufficiali, sono state sottoscritte dal sig. Vincenzo Saporoso, quale dirigente accompagnatore ufficiale.

Le superiori emergenze inducono a ritenere la responsabilità dei soggetti deferiti, nonché della A.S.D. Sporting Club Messina, nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni come indicate in dispositivo, con la recidiva ex art. 21 comma 1 C.G.S. a carico del sig. Nicola Spano e della Società deferita, stante il reiterarsi dell'infrazione (cfr. da ultimo C.U. n° 216 TFT 21 del 19/01/2016).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Nicola Spano, in prosecuzione con precedenti provvedimenti di inibizione, in corso di esecuzione (cfr. C.U. n° 145 TFT 16 del 17/11/2015) e da eseguire (cfr. C.U. n° 216 TFT 21 del 19/01/2016);

giorni quarantacinque di inibizione a carico del sig. Giuseppe Saporoso;

Ammenda di € 300,00 con diffida a carico della A.S.D. Sporting Club Messina.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 26 gennaio 2016

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**